

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1504 DEL 20/09/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON LA SCUOLA LOMBARDA DI PSICOTERAPIA “SLOP” CON SEDE LEGALE A TORTONA (AL) PER TIROCINI IN ATTIVITÀ PRATICA DI PSICOTERAPIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1529/24

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“La Scuola Lombarda di Specializzazione in Psicoterapia “SLOP”, con sede legale in via Emilia 182, 15057 Tortona (AL), ha chiesto la stipula di una Convenzione con questa Azienda per l’effettuazione di tirocini in attività pratica di psicoterapia di allievi iscritti alla Scuola medesima;

L’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56 subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;

L’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;

In merito alla titolarità della Scuola, si prende atto che ai sensi della L. n. 56/89 e del D.M. n. 509/98, la stessa è stata riconosciuta dal MUR con Decreti del 23/02/2007, del 19/01/2012 e del 21/09/2017;

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per i tirocini curriculari di specializzazione in psicoterapia, approvato con deliberazione n. 1225 del 18/07/2024;

Considerato l’interesse dell’Azienda nella collaborazione per la formazione di specialisti in psicoterapia, si propone la stipula della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di stipulare la Convenzione con la Scuola Lombarda di Specializzazione in Psicoterapia “SLOP”, per l’effettuazione di tirocini in attività pratica di psicoterapia, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda Ulss;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'Art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)**

TRA

LA SCUOLA LOMBARDA DI PSICOTERAPIA (SLOP), Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico, con sede a Retorbido, Padova e Arezzo, sede legale Via Emilia 182, 15057 Tortona (AL) e nella persona del Legale Rappresentante Prof. Davide Liccione nato a Torino il 28/06/1969, di seguito denominata per brevità anche Soggetto Promotore

E

L'AZIENDA U.L.S.S. N.8 "BERICA" con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, Pec: protocollo.aulss8@pecveneto.it C.F. e P.I. n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20-02-1965, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima, di seguito denominata, per brevità, anche "Soggetto/Azienda/Ente Ospitante".

PREMESSO

-l' art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, e scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli n. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionato col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgere annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda /Ente ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini di specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

Art. 2

All'attività di tirocinio di cui l'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

-durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/ Ente ospitante, come responsabile aziendale;

-per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d) le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal D. Lgs. n.196/2003, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018 sulla privacy.

Art. 5

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia, Scuola Lombarda di Psicoterapia SLOP, a indirizzo Cognitivo-Neuropsicologico, assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio. L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 6

La presente Convenzione entra in vigore dal momento dell'ultima sottoscrizione e ha durata quadriennale, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata A/R, sarà rinnovata dietro espressa richiesta del Soggetto Promotore, previa disponibilità del Soggetto Ospitante.

Art. 7

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.lgs. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali è giustificato sulla base di una delle seguenti circostanze:

- perché previsto nella presente Convenzione;
- perché è necessario per consentire l'adempimento ad obblighi legali e all'esecuzione della medesima.

Ciascuna Parte pertanto con la sottoscrizione da atto di non effettuare trattamenti ulteriori e con finalità diverse da quelle connesse con l'esecuzione e la gestione della presente Convenzione garantendo l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti degli interessati.

Le Parti sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679).

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

L'Ente Convenzionato provvederà a nominare i tirocinanti quali persone autorizzate al trattamento dati personali fornendo le istruzioni operative per il corretto trattamento dei dati. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività presso il Soggetto ospitante. In particolare i tirocinanti saranno tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la Struttura ospitante. Il tirocinante è altresì tenuto a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività presso la struttura ospitante.

Art. 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; l'eventuale imposta di bollo sarà a carico del Soggetto Promotore.

Art.9

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e al Regolamento del Soggetto Ospitante adottato con Deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.



Istituto di specializzazione Post-Lauream in Psicoterapia Cognitivo Neuropsicologica

Certificazione Ministeriale: D.M. 23/02/07, D.M. 19/01/12 e D.M. 21/09/17. Certificazione della qualità ISO 9001:2015 (Bureau Veritas Certification)

Scuola Lombarda di Psicoterapia SLOP
Rappresentante legale
Prof. Davide Liccione

Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato